

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 08-08-2006
REGIONE LOMBARDIA
Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 32
del 7 agosto 2006
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 11 agosto 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 dell'articolo 13 sono soppresse le parole "utile alla fauna selvatica" e sono aggiunte alla fine le parole "comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.";
 - b) al comma 4 dell'articolo 13 le parole ", compresi quelli" sono soppresse;
 - c) l'alinnea del comma 3 dell'articolo 14 è sostituita dal seguente:
"3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:";
 - d) dopo il comma 6 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte."

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/192
del 31 luglio 2006)